

Testo lp 3 del 2003	Testo di risulta
<i>Disposizioni in materia di referendum propositivo, referendum consultivo, referendum abrogativo e iniziativa popolare delle leggi provinciali</i>	<i>Disposizioni in materia di referendum propositivo, referendum consultivo, referendum abrogativo e iniziativa popolare delle leggi provinciali</i>
Articolo 4	Articolo 4
Validità del referendum propositivo	Validità del referendum propositivo
1. La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto.	1. La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che alla votazione abbia partecipato almeno il venti per cento degli aventi diritto al voto.
Articolo 6	Articolo 6
Commissione per il referendum	Commissione per il referendum
1. Entro dieci giorni dal deposito della richiesta di referendum presso il Consiglio provinciale è istituita la commissione per il referendum. Tale commissione è nominata dall'ufficio di presidenza del Consiglio ed è composta da tre esperti in discipline giuridiche, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di presidente, individuati tra docenti universitari e avvocati iscritti nell'albo speciale dei patrocinanti per le giurisdizioni superiori. Un funzionario del Consiglio provinciale svolge le funzioni di segretario della commissione.	<p>1. E' istituita presso il Consiglio provinciale la commissione per il referendum. Tale commissione è nominata dall'ufficio di presidenza del Consiglio ed è composta da tre esperti in discipline giuridiche, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di presidente, individuati tra docenti universitari e avvocati iscritti nell'albo speciale dei patrocinanti per le giurisdizioni superiori. Un funzionario del Consiglio provinciale svolge le funzioni di segretario della commissione.</p> <p>2. La commissione è nominata per la durata della legislatura e continua ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina della nuova commissione.</p> <p>3. I promotori sono informati a cura del Consiglio provinciale delle riunioni della commissione ed hanno diritto di assistere alle sedute e di intervenire per illustrare le proposte. Possono liberamente produrre nella stessa sede relazioni e documenti del cui esame la commissione deve dar conto nell'ambito delle proprie decisioni. La commissione può convocare in ogni momento i promotori per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.</p> <p>4. La commissione delibera alla presenza di tutti i componenti e a maggioranza di voti. Può invitare alle singole sedute, anche su segnalazione dei promotori, esperti nelle materie trattate che intervengono senza diritto</p>

	<p>di voto. Per l'espletamento dei propri compiti può inoltre richiedere il supporto degli uffici della Giunta provinciale e del Consiglio provinciale.</p> <p>5. Per la partecipazione alle sedute, ai componenti della commissione spettano le indennità e i rimborsi previsti per l'ufficio centrale per il referendum dalla legge provinciale 1 ottobre 2002, n. 13 (Disciplina del referendum confermativo previsto dall'articolo 47 dello Statuto speciale); agli esperti previsti dal comma 4 spettano esclusivamente i rimborsi delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute della commissione, nei limiti previsti dalla normativa provinciale in materia di comitati e commissioni.</p>
Articolo 11	Articolo 11
Termini per lo svolgimento	Termini per lo svolgimento
1. Il referendum propositivo ha luogo entro sei mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 4.	1. Il referendum propositivo ha luogo entro sei mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 4.
	Art. 19 bis
	Audizione pubblica
	<p>1. I proponenti del progetto di legge d'iniziativa popolare possono presentare l'iniziativa in un'audizione pubblica, organizzata dalla presidenza del Consiglio provinciale. All'audizione pubblica sono invitati i componenti del Consiglio e della Giunta provinciale, se lo chiedono i promotori. La convocazione e il resoconto dell'audizione sono pubblicati nella sezione del sito del Consiglio provinciale dedicata alla partecipazione e sono pubblicizzati per mezzo degli organi d'informazione locali; ne è data notizia, inoltre, con le modalità adottate per la pubblicizzazione degli atti consiliari.</p>
Articolo 21	Articolo 21
Inammissibilità delle richieste e sospensione della procedura	Inammissibilità delle richieste e sospensione della procedura

<p>1. Non è ammessa la presentazione di richieste ai sensi di questa legge nell'anno anteriore alla scadenza del Consiglio provinciale e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi per l'elezione del Consiglio provinciale.</p>	<p>1. Non è ammessa la presentazione di richieste ai sensi di questa legge decorsi quattro anni dalla data delle ultime elezioni provinciali svolte e fino all'elezione del nuovo Consiglio provinciale .¹</p>
<p>2. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio provinciale, le procedure attivate ai sensi di questa legge rimangono sospese dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di indizione dei comizi elettorali fino al centottantesimo giorno successivo alla data di proclamazione degli eletti.</p>	<p>2. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio provinciale, le procedure attivate ai sensi di questa legge rimangono sospese dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di indizione dei comizi elettorali fino al centottantesimo giorno successivo alla data di proclamazione degli eletti.</p>
<p>Articolo 22</p>	<p>Articolo 22</p>
<p>Disposizioni finali</p>	
<p>1. I referendum popolari previsti da questa legge si effettuano una volta all'anno in una domenica compresa tra il 1° marzo ed il 30 aprile. Qualora siano stati richiesti più referendum popolari provinciali essi si svolgono contemporaneamente, con un'unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno</p>	<p>1. I referendum popolari previsti da questa legge si effettuano una volta all'anno in una domenica compresa tra il 1° febbraio ed il 31 maggio, escludendo le domeniche che coincidono o sono collocate a meno di tre giorni di distanza da festività civili o religiose. Qualora siano stati richiesti più referendum popolari provinciali essi si svolgono contemporaneamente, con un'unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno</p>
<p>2. Per le operazioni preordinate allo svolgimento dei referendum previsti da questa legge, nonché per quelle inerenti la votazione e lo scrutinio si applica, in quanto compatibile, la disciplina per l'elezione degli organi provinciali</p>	<p>2. Per le operazioni preordinate allo svolgimento dei referendum previsti da questa legge, nonché per quelle inerenti la votazione e lo scrutinio si applica, in quanto compatibile, la disciplina per l'elezione degli organi provinciali</p>

¹ In sede di prima applicazione dell'articolo 21 della legge provinciale sui referendum provinciali 2003, come modificato da questo articolo, in caso di presentazione di richieste di referendum, le procedure rimangono sospese fino alla nomina della Commissione per il referendum e comunque non oltre i tre mesi successivi alla data delle elezioni del nuovo Consiglio provinciale.